



Il Dottore Commercialista e la privacy

A cura di:

Stefania Telesca

Marco Boidi

Dottori Commercialisti






Reg. UE 2016/679 è entrato in vigore dal 24 maggio 2016

Il regolamento non ha bisogno di alcun recepimento, ma gli Stati membri hanno 2 anni di tempo per adeguare le proprie normative interne.

Il nuovo trattamento di protezione dei dati personali abroga la direttiva 95/46/CE e per l'Italia è stata prevista una normativa di adeguamento.

Diventerà di fatto applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal maggio 2018.

Le interpretazioni fornite sono quelle relative alla nostra Associazione.





Il dottore commercialista e la privacy

Il trattamento dei dati personali, così come esplicitato nel considerando n. 91 del Regolamento (UE) 2016/679, non dovrebbe mediamente comportare un trattamento su larga scala per il dottore commercialista.

Tuttavia, il professionista, al momento della sottoscrizione dell'incarico e nello svolgimento del mandato professionale, potendo potenzialmente trattare dati sensibili che devono essere custoditi con procedure ben definite deve analizzare opportunamente la pratica in termini di rischio per i diritti e libertà delle persone.





Privacy e violazione dei dati

Il professionista custodisce preziose informazioni che possono presentare rischi per le libertà delle persone fisiche:

- I modelli dichiarativi contengono informazioni riguardanti i redditi delle persone fisiche;
- Le spese mediche e le visite specialistiche, racchiudono informazioni sensibili riconducibili all'art. 9 del Regolamento
- Ma riteniamo anche possano rientrare le informazioni finanziarie importanti per le posizioni apicali aziendali (segreti aziendali e industriali)






Il dottore commercialista e la privacy

In fase di acquisizione di un nuovo cliente è necessario:

- Erogare informativa chiara e completa e richiedere il consenso al trattamento in maniera distinta rispetto alle altre richieste (es. antiriciclaggio), in forma comprensibile e facilmente accessibile. Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che il consenso sia stato effettivamente prestato.
- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.





L'interpretazione della nostra Associazione per la categoria

Prestare attenzione ai tempi e modi di conservazione dei dati personali dei clienti per il dottore commercialista. La nostra Associazione ritiene che sia possibile il mantenimento dei documenti e delle scritture contabili in 10 anni poiché così previsto dalla nostra normativa.





Le misure adeguate in studio

Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in grado di dimostrare la conformità della procedura, tenendo conto dei rischi e della natura dei dati conservati.



Tali misure devono essere periodicamente riesaminate ed aggiornate.



Alcuni nostri suggerimenti

- Erogare una chiara ed inequivocabile informativa: RIVEDERE I CONTRATTI!!
- trattare i dati esclusivamente per lo scopo dichiarato al cliente/interessato (MAPPATURA dello STUDIO);
- utilizzare esclusivamente i dati NECESSARI
- solo gli AUTORIZZATI di studio devono poter trattare i dati (e/o alle autorità preposte se previsto per legge) con apposita istruzione e formazione
- comunicare i dati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse
- Permettere l'esercizio dei diritti all'interessato (TUTTA la legge e quelli nuovi relativi alla PORTABILITA' del dato)
- applicare misure idonee di sicurezza a tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati stessi (NON SOLO SECURITY MA ANCHE FORMAZIONE INTERNA)
- garantire ad ogni step il principio di RESPONSABILIZZAZIONE





Segreto professionale del Dottore Commercialista

Il Dr Commercialista non può divulgare informazioni relative a propria clientela (delitto ex art. 622 c.p.): segreto non rivelare senza giusta causa, ovvero impiegandoli a proprio o altrui profitto



La tutela contro la perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale deve avere una particolare attenzione da parte del Dottore Commercialista

gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del GDPR, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il segreto professionale.



Privacy e violazione dei dati

In caso di violazione dei dati personali che presenti il rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche (c.d. *Data Breach*), il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo **entro 72 ore** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (ove possibile).





Privacy e violazione dei dati

Nel caso in cui la violazione dei dati presenti un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare deve darne notizia all'interessato **senza ingiustificato ritardo**.

Inoltre l'incapacità di custodire i dati personali comporterà inevitabili conseguenze sulla **reputation** del professionista.





Privacy e violazione dei dati


L'inosservanza degli obblighi relativi alla D.L. 196/2003 o il mancato o non corretto svolgimento della valutazione, può comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie fino ad un massimo del **2% del proprio fatturato** di quello studio.





Suggerimenti Associazione ICT Dott.Com

Effettuare comunque la valutazione d'impatto
e aggiornare le procedure interne di studio
quanto prima (e comunque)
entro maggio 2018





Conclusioni

- Grazie per l'attenzione

